

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (63)277

Vol. 1963/0066

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

VII/COM(63) 277 dof.

Bruxellos, 3 ottobre 1963

Orig: F

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che completa la decisione del Consiglio del 21 marzo
1962, relativa all'istituzione di una procedura di
esame e di consultazione preventivi per alcune
disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative previste dagli Stati membri
nel settore dei trasporti

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

VII/COM(63) 277 dof.

In data 12 luglio 1961, la Commissione aveva presentato al Consiglio una proposta di decisione, relativa all'esame preventivo delle disposizioni previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti e alla procedura di consultazione in materia (doc. VII/COM(61)116 def.). Tale proposta si riferiva ai trasporti ferroviari, su strada o per vie navigabili.

In seguito all'esame della proposta stesa da parte del Comitato economico e sociale e del Parlamento Europeo, la Commissione, in conformità al desiderio espresso da questi due organismi, ha trasmesso al Consiglio, il 10 novembre 1961, una proposta di modifica basata sull'articolo 149, primo comma, del Trattato, intesa ad includere nel testo della proposta originaria, fra i trasporti menzionati, anche i trasporti a lunga distanza di prodotti gassosi, liquidi o solidi a mezzo condotte (doc. VII/COM(61)116 def. e 1395/61 TRANS 37).

Nella 56a sessione, tenutasi il 28 novembre 1961, il Consiglio ha adottato la decisione relativa alla procedura di consultazione che porta la data del 21 marzo 1962 e che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 23 del 3.4.1962.

Tuttavia, prendendo tale decisione, il Consiglio non ha adottato il testo addizionale proposto dalla Commissione e concernente l'inclusione dei trasporti a lunga distanza di prodotti gassosi, liquidi o solidi a mezzo condotto. Nella suddetta 56a sessione del Consiglio, il rappresentante della Commissione ha dichiarato che quest'ultima non ritirava la propria proposta di modifica, ma la separava dalla sua proposta iniziale del 12 luglio 1961, per cui la parte della proposta non accettata costituiva una proposta distinta: essa restava quindi soggetta alle deliberazioni del Consiglio, il quale avrebbe potuto adottarla in seguito, senza ulteriori consultazioni del Comitato economico e sociale e del Parlamento Europeo (cfr. verbale della 56a sessione, doc. 1608/61 (MC/PV 14), pagg. 12, 13 e 16, approvato il 6.3.1962).

Nella sua sessione del marzo 1963, il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione con cui, in attesa di un regolamento completo sui trasporti di oli minerali a mezzo condotta nella Comunità, si invitava il Consiglio della C.E.E. a pronunciarsi senza indugio sulla proposta della Commissione;

.../...

inoltre, ai termini di tale risoluzione, gli Stati membri dovranno consultare le Istituzioni europee prima di adottare misure nel settore delle condotte (cfr. dibattiti del Parlamento Europeo del 28 marzo 1963, n. 4, pagg. 34 o 187, nonché Gazzetta Ufficiale n. 61 del 19 aprile 1963, pag. 1287).

Nel corso delle discussioni svoltesi durante la 104a sessione del Consiglio in data 14 giugno scorso, l'attenzione della Commissione si è concentrata sulla necessità di un'azione della C.E.E. nel settore delle condotte, nel quadro della politica comune dei trasporti.

La Commissione si rende perfettamente conto della complessità dei problemi sollevati dallo sviluppo delle condotte per il trasporto a lunga distanza dei prodotti gassosi, liquidi o solidi; tuttavia, essa ritiene che i lavori preliminari già effettuati abbiano poste sufficientemente in luce la necessità di sottoporre sin d'ora a una procedura di esame e di consultazione preventivi le disposizioni previste dagli Stati membri in tale settore.

Secondo la Commissione, non è possibile elaborare una politica comune dei trasporti senza tener conto di questo modo di trasporto o della sua sempre maggiore importanza nell'economia dei trasporti stessi. L'applicazione della procedura istituita con la decisione del Consiglio del 21 marzo 1962 è suscettibile di soddisfare tale esigenza; occorre quindi completare questa decisione, estendendone l'applicazione ai trasporti a lunga distanza di prodotti gassosi, liquidi o solidi a mezzo condotto.

Di conseguenza la Commissione, che nella 104a sessione del Consiglio del 14 giugno scorso ha già reso noto verbalmente il proprio punto di vista, invita il Consiglio a prendere quanto prima una decisione, per completare la sua decisione del 21 marzo 1962, relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti, aggiungendo ai modi di trasporto previsti da tale decisione i trasporti a lunga distanza di prodotti gassosi, liquidi o solidi a mezzo condotte.

Secondo la Commissione, la decisione del Consiglio potrebbe essere redatta nella forma indicata in allegato.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che completa la decisione del Consiglio del 21 marzo 1962, relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 75,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Comitato economico e sociale e del Parlamento Europeo,

Considerando che i lavori preliminari effettuati per studiare i problemi sollevati dallo sviluppo delle condotte per il trasporto a lunga distanza di prodotti gassosi, liquidi o solidi hanno posto in luce la necessità di sottoporre sin d'ora a una procedura di esame e di consultazione preventivi le disposizioni previste dagli Stati membri in tale settore,

Considerando che non è possibile elaborare una politica comune dei trasporti senza tener conto di questo modo di trasporto e della sua sempre maggiore importanza nell'economia dei trasporti stessi,

Considerando che l'applicazione della procedura istituita con la decisione del Consiglio del 21 marzo 1962 è suscettibile di soddisfare tale esigenza, per cui occorre completare detta decisione, estendendone l'applicazione ai trasporti a lunga distanza di prodotti gassosi, liquidi o solidi a mezzo condotte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della decisione del Consiglio del 21 marzo 1962, relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative,

.../...

regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti, vengono così completate :

Dopo i termini "..... per vie navigabili" e prima dei termini "disposizioni legislative.....", viene inserito il periodo "o a mezzo condotte per il trasporto a lunga distanza di prodotti gassosi, liquidi o solidi".

Articolo 2

La presente decisione è destinata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente